



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Regolamento TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)



ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 04 DEL 30 APRILE 2020

REGOLAMENTO TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo e locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 7. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 8. Costo di gestione e piano finanziario
- Art. 9. Determinazione della tariffa
- Art. 10. Articolazione della tariffa
- Art. 11. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Scuole statali
- Art. 17. Tributo giornaliero
- Art. 18. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21. Ulteriori detrazioni
- Art. 22. Riduzioni per la raccolta differenziata
- Art. 23. Riduzioni per avvio al riciclo rifiuti speciali assimilati
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie

Allegati

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

Allegato B: sottocategorie utenze non domestiche

Allegato C: classificazione rifiuti ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Allegato D: compostaggio domestico



REGOLAMENTO TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina la Tassa Rifiuti "TARI", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii, e dall'articolo 1, comma 780, della Legge 160/2019 che ha abolito l'Imposta Municipale Unica (IUC), ad accezione delle disposizioni che disciplinano il tributo in oggetto.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
4. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente.

Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati in allegato al presente Regolamento.



TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo e locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, *interamente o prevalentemente*, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture, comunque denominate ed esistenti in qualsiasi specie di costruzione, stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e catastali.

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, nonché le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani

4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

5. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

6. Anche in assenza di quanto al comma 5), costituisce presunzione semplice di attitudine di produzione di rifiuti la presenza di arredo, mobilio o macchinari.

7. L'assenza di quanto al precedente comma 6) dovrà essere inizialmente autocertificato.



REGOLAMENTO TARI

8. L'Ente potrà sottoporre a verifica tale autocertificazione mediante accesso diretto e verifica presso gli immobili.
9. Il distacco di tutte le utenze deve essere inizialmente documentato dal contribuente nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI e si presume continua per gli anni a seguire.
10. L'Ente procederà a controllare con gli enti erogatori di servizi pubblici la perdurante presenza della condizione di cui al punto 9).
11. L'assenza di entrambe le condizioni di cui ai precedenti comma 5) e 6) comporta comunque l'applicazione della tariffa della categoria 3) dell'allegato A) ridotta del 90 %.
12. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica.
13. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
14. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Articolo 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, *persona fisica o giuridica*, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di utilizzi inferiori a i sei mesi ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo (*come nell'ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre*) la soggettività passiva è in capo all'utilizzatore per l'intera durata.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni (*Amministratore*) è responsabile del versamento (*e del connesso obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione e cessazione, sia le aree ad uso comune che per quelle ad uso esclusivo*) del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Per la parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
8. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

9. Per i locali destinati ad attività ricettiva (*residence, affittacamere, B&B e simili*) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 5. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;

c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa

d) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;

g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;

i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli

l) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- Sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, come certificato dal Direttore sanitario.



REGOLAMENTO TARI

- *Sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato del presente regolamento.*

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- *sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*
- *sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzino e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.*

4. Sono, altresì, escluse dal tributo:

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) gli immobili comunali

5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

1. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura;

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

REGOLAMENTO TARI

Attività	% detassazione
Autofficine meccaniche per riparazione veicoli (<i>auto, moto, macchine agricole, etc.</i>)	40 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Officine di autocarrozzerie	40 %
Officine meccaniche generiche (<i>macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.</i>)	40%
Officine riparazioni pneumatici	20 %
Falegnamerie	20 %
Laboratori fotografici	15 %
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiologici, studi medici, farmacie, studi veterinari (<i>non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/78</i>)	20 %
Tipografie e stamperie	30 %
Tintorie e lavanderie	20 %
Distributori di carburante	20 %
Marmisti	40 %
Idraulici	30 %
Officine di carpenteria metallica	40 %
Elettricisti, Riparatori elettrodomestici, TV, computer, ecc.	20 %
Macelleria	20 %
Estetista, parrucchiera	15 %

Per eventuali attività non sopra considerate si applica il 15 %.

Dal calcolo della superficie soggetta a riduzioni devono essere esclusi i locali adibiti a vendita, uffici, mense, spogliatoi e servizi.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi.

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegandone i relativi formulari attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

4. Ai fini dell'immediata fruizione dei benefici di cui ai commi precedenti, fermi gli altri adempimenti ivi compresa la dichiarazione nei termini di legge, quanto sopra richiesto deve essere presentato nei seguenti termini:

a) entro 90 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento, per le attività in essere alla medesima data;

b) entro 90 giorni dalla data di inizio attività per quelle avviate successivamente.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani.



In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 7. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione, *tra Comuni e Agenzia delle Entrate*, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (*categorie catastali A, B e C*) e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (*ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature*) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto del contribuente*).

2. In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- *per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);*
- *per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;*
- *mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;*

Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (*categorie catastali C e D*) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto

REGOLAMENTO TARI

di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o assimilabili e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3 dell'allegato c), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Non sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili

L'esclusione dei magazzini può operare solo con riferimento a quelli connessi ad aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Restano quindi escluse i magazzini funzionalmente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali assimilati o di rifiuti speciali assimilabili anche se non assimilati.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



TITOLO III – TARIFFE

Articolo 8. Costo di gestione e piano finanziario

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dagli atti e deliberazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e *ss.mm.ii.* il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e *ss.mm.ii.*

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Eventuali modifiche al MTR ed alle deliberazioni ARERA, equiparate a atto normativo, si intendono automaticamente applicate senza alcuna conseguente necessità del presente Regolamento.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 9. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e *ss.mm.ii.*
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e *ss.mm.ii.*, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 10. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
1. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, su base di puntuali disposizioni normative, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.



REGOLAMENTO TARI

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 11. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno di cessazione degli stessi, purché debitamente e tempestivamente dichiarati.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, *allegato 1*, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e *ss.mm.ii.*
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, *allegato 1*, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e *ss.mm.ii.*
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 13. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

REGOLAMENTO TARI

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata, che non potrà mai essere inferiore al numero di componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella, ammettendo prova documentata contraria da parte del contribuente:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre	250	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.


7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Articolo 14. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, *allegati 1*, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

9. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti esclusivamente delle istituzioni scolastiche statali (*scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica*) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

Articolo 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, *ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare*, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per

giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50 %.

4. E' facoltà del contribuente chiedere il pagamento annuale del tributo.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento ad delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

8. L'Ente introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

9. Alla TARI giornaliera si applica il tributo provinciale.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.



TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 19. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare: riduzione del 30 %;*
- *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell'anno solare soggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 %;*
- *fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %*

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

L'Ente applica il bonus sociale TARI, così come introdotto dal 2020 dall'articolo 57-bis comma 2 del c.d Decreto fiscale n° 124/2019 (convertito in legge 157 del 19 dicembre 2019) che consiste in condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate con le seguenti precisazioni:

- *utenti individuati da ARERA in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato (per questi è previsto: nuclei familiari con ISEE non superiore a € 8.265; famiglie con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore Ad € 20 mila; e ancora, nucleo titolare di reddito/pensione di cittadinanza oppure famiglie in cui una grave malattia costringa uno dei componenti all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita)*
- Le modalità attuative, ad adottarsi con provvedimenti ARERA entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, si intendono immediatamente recepite senza necessità di ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento.

Articolo 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 21. Ulteriori riduzioni

1. Sono previste in aggiunta, con imputazione sul ruolo TARI, le seguenti ulteriori riduzione della quota fissa e variabile:

- *attività agrituristiche con massimo 50 posti pranzo: riduzione del 30 %*
- *esercizi commerciali e pubblici esercizi che procederanno ad eliminare le "slot machine": riduzione del 30 %*
- *utenze censite in anagrafe in Contrada Difesa: esenzione totale fino al completamento della bonifica della discarica denominata "Difesa Grande".*

Le suddette sono riconosciute previa presentazione autocertificazione, con riserva di controllo da parte dell'Ente.

Articolo 22. Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5 % della quota variabile.

La riduzione, che non può in ogni caso eccedere la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.

La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.

La mancanza di adeguati spazi (*giardini, orti ...*) per la pratica dell'auto - compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione.

L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione.

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

2. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 31 ottobre.

3. La riduzione spetta solo ed esclusivamente alle condizioni fissate nell'allegato d).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23. Riduzioni per avvio al riciclo rifiuti speciali assimilati


Ai sensi dell'art. 1 comma 661 Legge 147/2013, alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani, compete una riduzione della tariffa variabile proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.

A tal fine i contribuenti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 gennaio di ogni anno nella quale dichiarano i seguenti elementi fondamentali:

- a) indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- b) indicazione dei codici CER dei rifiuti avviati a recupero;
- c) i dati del soggetto che procederà all'attività di riciclo.

Per utenze attive al 31/12 dell'anno precedente, l'istanza tardiva rispetto a quanto sopra disposto dà diritto ad alcuna riduzione.

Per l'anno 2020 l'istanza va presentata entro 90 giorni dall'esecutività del presente regolamento.



REGOLAMENTO TARI

Per nuove utenze attivate nell'anno di competenza non si applica il termine di cui sopra e si applica l'esclusione dal mese successivo a quello in cui viene formalizzata la richiesta.

Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) *autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;*
- 2) *copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante il conferimento del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;*
- 3) *copie formulari di trasporto dei rifiuti avviati al recupero regolarmente firmati a destinazione;*
- 4) *copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.*
- 5) *La riduzione della tariffa variabile sarà proporzionale al seguente rapporto: Kg avviati al riciclo / Kg teorici (ottenuti moltiplicando il coefficiente Kd medio - DPR 158/99 e ss.mm.ii - per le superfici tassate)*

Nell'occasione dell'emissione degli avvisi di pagamento di ogni anno, se e solo se l'utenza abbia depositato l'istanza per l'anno di competenza entro i termini previsti dal presente regolamento, il Comune manterrà le riduzioni già applicate l'anno precedente.

In seguito, sulla base della documentazione presentata a consuntivo di cui sopra, il Comune valorizzerà le riduzioni richieste e l'eventuale conguaglio positivo o negativo sarà contabilizzato negli avvisi di pagamento dell'anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'istanza entro i termini previsti, è facoltà del Comune mantenere o rimuovere le riduzioni già accordate nell'anno precedente.

Nel caso opti per mantenerle il Comune l'anno successivo applica un conguaglio positivo della misura delle riduzioni mantenute.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione a consuntivo entro i termini di cui sopra, il Comune ha facoltà di applicare il conguaglio positivo della misura delle riduzioni eventualmente applicate nell'anno di riferimento.

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente riduzione è applicata alle seguenti condizioni: a) assenza di pendenze tributaria, patrimoniale o derivante da sanzione amministrative nei confronti dell'ente b) che non si usufruisca già della tassazione delle superfici di produzione.

Per recupero si intende, ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C della parte IV del suddetto decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40 %, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore (*indifferenziato*) più vicino.

Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

Tale riduzione non spetta per le utenze situate nelle zone servite dal sistema di raccolta cd *"porta a porta"*.

2 . La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni ne sarà applicata una soltanto, quella più favorevole al contribuente.



TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) *l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;*
- b) *la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;*
- c) *il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.*

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati nel presente Regolamento.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
- 4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti). – indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. *Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;*
- b. *Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;*
- c. *Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;*

- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);*
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;*
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;*
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;*
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;*
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;*
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;*
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;*
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.*
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.*
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.*

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo (o altra data indicata da successive disposizioni normative) il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo (o altra data indicata da successive disposizioni normative) se più favorevole.

L'assenza di uno dei suddetti elementi rende infedele la dichiarazione.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di mancata designazione esso coincide con il Dirigente del Servizio Tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 29. Accertamento

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunale.

8. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. *Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;*
- b. *utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;*
- c. *accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:*
 - *degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;*

- *del proprio personale dipendente;*
- *di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.*

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. *utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agazia delle Entrate.*

9. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- *delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*
- *delle comunicazioni di fine lavori ricevute;*
- *dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;*
- *dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;*
- *di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente*

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non sono concesse ulteriori dilazioni e/o rateazioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione delle entrate, per la TARI ordinaria, la cui riscossione ordinaria è già rateizzata; quindi non potrà essere richiesta e concessa alcuna rateizzazione s avvisi bonari e avvisi di sollecito.

Articolo 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Articolo 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino con modello F24



4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrali, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34. Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00.

Il tributo giornaliero non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

Articolo 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto

REGOLAMENTO TARI

dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.



TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, ed agli atti e deliberazioni ARERA.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa di riferimento ed al vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 38. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

REGOLAMENTO TARI

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Categorie	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni e commercio all'ingrosso
7	Alberghi con ristoranti
8	Alberghi senza ristoranti
9	Case di cura e riposo/casa circondariale
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli e commercio al dettaglio
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste - Locali di trattenimento e svago - sale giochi
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club



ALLEGATO B

SOTTOCATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del pre - obbligo pubbliche
Scuole del pre- obbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Sottocategoria 5 - Stabilimenti balneari


Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni e commercio all'ingrosso

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante

Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante) agriturismo con ristorante e pernottamento



Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali

Ospedali

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Commercio elettronico on line
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli e commercio al dettaglio

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici



Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali

Sottocategoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato

antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari Aree scoperte in uso Banchi di beni non alimentari Centro tatuaggi

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali



Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria, pizzeria da asportata e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbitrici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie Trattorie
Friggitorie
Selfservice
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo senza pernottamento
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie

Mense popolari Refettori in genere Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Hamburgerie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione
Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste, locali di trattenimento e svago e sale giochi

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Orto frutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Aree scoperte in uso Banchi di generi alimentari



Sottocategoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro.



ALLEGATO C

Classificazione rifiuti ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

Art. 1. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 ce;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - e) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

Art. 2. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 2, comma 5, lettere a), b), e), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della Delibera Cd. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella tabella di seguito denominata "Rifiuti speciali assimilati agli urbani".
 - b) rispettino, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali secondo le indicazioni del vigente Regolamento di gestione dei rifiuti (Delibera Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio



REGOLAMENTO TARI

Comunale, n° 07 del 31/10/2014);

2. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune, purché conferiti presso le stazioni di raccolta comunali, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).
3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
 - a) *siano classificati con codice CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;*
 - b) *siano conferiti in quantità non superiore a due metri cubi/anno per unità immobiliare, presso stazioni ecologiche attrezzate".*
4. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 2 comma 5 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:
 - a) *i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;*
 - b) *i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;*
 - f) *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;*
 - g) *la spazzatura;*
 - d) *indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;*
 - f) *i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;*
 - g) *i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;*
 - h) *i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) di detto decreto.*
Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 3 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
 - a) *i rifiuti speciali di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. b) del medesimo comma;*
 - b) *i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;*
 - e) *i teli agricoli di copertura e pacciamatura;*
 - d) *i rifiuti speciali pericolosi;*
 - e) *i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ..., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo 3 comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;*
 - f) *i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;*
 - g) *i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;*
 - h) *i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.*

2. produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*

b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*

e) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*

d) *i rifiuti radioattivi;*

e) *i materiali esplosivi in disuso;*

f) *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;*

g) *i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- *le acque di scarico;*

- *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

- *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

- *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Art 5. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- *rifiuti di carta, cartone e similari;*

- *rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*

- *imballaggi primari*

- *imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*

- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*

- *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*

- *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*

- *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*

- *paglia e prodotti di paglia;*

- *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*

- *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*

- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*

- *feltri e tessuti non tessuti;*

- *pelle e simil - pelle;*

- *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria*

REGOLAMENTO TARI


e copertoni;

- *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
 - *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
 - *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
 - *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
 - *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
 - *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
 - *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
 - *nastri abrasivi;*
 - *cavi e materiale elettrico in genere;*
 - *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
 - *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
 - *accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978. n. 833:

- *rifiuti delle cucine;*
- *rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;*
- *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,*
- *rifiuti ingombranti;*
- *spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;*
- *indumenti e lenzuola monouso;*
- *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;*
- *pannolini pediatrici e i pannoloni;*
- *contenitori e sacche delle urine;*
- *rifiuti verdi.*

Si riporta il dettaglio ed indicazioni puntuali come da deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984



**Tabella A (art. 3, comma 1, lett. a)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
<p>1</p> <p>imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.</p>	15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
	15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
	15	01	01	imballaggi in carta e cartone
	15	01	02	imballaggi in plastica
	15	01	03	imballaggi in legno
	15	01	04	imballaggi metallici
	15	01	05	imballaggi in materiali compositi
	15	01	06	imballaggi in materiali misti
	15	01	07	imballaggi in vetro
	15	01	09	imballaggi in materia tessile.
	20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
	20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
	20	01	01	carta e cartone
	20	01	02	vetro
	20	01	39	plastica
	20	01	40	metallo

Descrizione Delibera del C.L. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	03			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
		03	01		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
		03	01	01	scarti di corteccia e sughero
		03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
		03	03		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
		03	03	01	scarti di corteccia e legno
		03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	01	legno
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	04			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
		04	01		rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
		04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		04	02		rifiuti dell'industria tessile
		04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze
		04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
		15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		15	02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
		15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	10	abbigliamento
		20	01	11	prodotti tessili

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	03		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
		07	02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
		08	04		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
		09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER	
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
		12	01	05		limatura e trucioli di materiali plastici
		16				RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02			scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	03			Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17				RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02			legno, vetro e plastica
		17	02	02		vetro
		17	02	03		plastica
		20				RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01			frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	39		plastica

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
		10	12		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	06	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	10	rifiuti metallici
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	05	ferro e acciaio
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	40	metallo
		8	nastri abrasivi.	12	
12	01				rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12	01			17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

M

AQ

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	01	rame, bronzo, ottone
		17	04	02	alluminio
		17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÈ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	01	40	metallo
		10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	09	
09	01				rifiuti dell'industria fotografica
09	01			07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09	01			08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

45



9

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	03	scarti di tessuti vegetali
		02	03		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
		02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	05		rifiuti dell'industria lattiero-casearia
		02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	06		rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
		02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	07		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
		02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02		rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
		20	02	01	rifiuti biodegradabili
		20	03		altri rifiuti urbani
		20	03	02	rifiuti dei mercati
		12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16	
16	02				scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16	02			14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
20					RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20	01				frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20	01			36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20	03				altri rifiuti urbani
20	03			07	rifiuti ingombranti

44

4



Allegato D

Compostaggio Domestico

Per frazione organica compostabile si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.

1. L'utente è tenuto:

- a reimpiegare in proprio il materiale prodotto dalla struttura del compostaggio;
- a liberare l'Ente Gestore da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

2. L'Ente è tenuto:

- a riconoscere l'agevolazione prevista dal Regolamento di applicazione della tariffa;
- a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto.

3. Sono escluse dalla previsione di agevolazione tariffaria:

- le utenze non domestiche;
- le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea privata non pavimentata.

4. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree dichiarate mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

5. L'utente che intenda aderire al compostaggio deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo.

6. L'utente che intenda aderire al compostaggio, dopo l'attivazione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica dei RU dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera data in dotazione dall'Ente del servizio.

7. Il personale dell'Ente Gestore o personale con delega del medesimo, in accordo con l'Amministrazione comunale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che diano diritto a beneficio tariffario.

8. L'utente che intenda interrompere la pratica del compostaggio domestico dovrà comunicarlo all'Ente gestore mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente all'incaricato dell'Ente presso il Comune di residenza riconsegnando l'eventuale compostiera data in comodato gratuito; l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale a partire dal giorno stesso di invio della comunicazione dopo aver ritirato l'attrezzatura per la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti.

9. Qualora l'utente si trovi a dover smaltire notevoli quantità della frazione vegetale (*erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.*) potrà farlo solamente attraverso i CRM, oppure se non ancora attivato o se impossibilitato al trasporto, potrà chiedere il ritiro su chiamata.

